



Ministero dello Sviluppo Economico

ZONA FRANCA URBANA SORA

26 aprile 2018

LE ZONE FRANCHE URBANE

Le zone franche urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione

FINALITA'

Favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inesprese

IL QUADRO NORMATIVO

**Legge n. 296 del 2006
(articolo 1, commi 340-343)**



Sulla base dell'esperienza francese, la legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) introduce le zone franche urbane nell'ordinamento italiano. Per le piccole e micro imprese insediate nelle ZFU viene prevista la concessione di agevolazioni fiscali e contributive.

**Delibere CIPE n. 5 del 2008
e n. 14 del 2009**



Con le due delibere sono stabiliti i criteri e gli indicatori per la individuazione e delimitazione delle ZFU ed effettuata la selezione, perimetrazione e ripartizione delle risorse di 22 zone franche urbane. Tra queste, la ZFU di Sora.

**Decreto interministeriale
10 aprile 2013**



Il decreto interministeriale fissa le condizioni, i limiti e i termini di decorrenza delle agevolazioni nonché le modalità di gestione degli interventi

IL QUADRO NORMATIVO (SEGUE)

**Legge n. 208 del 2015
(articolo 1, comma 603)**



La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone il finanziamento (30 milioni di euro) delle ZFU fuori obiettivo Convergenza individuate dalla delibera CIPE 14/2009, tra queste la ZFU di Sora.

**Decreto interministeriale
5 giugno 2017**



Il decreto interministeriale integra e modifica le disposizioni del DM 10 aprile 2013:

- ✓ **Adeguamento al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis**, recependo il concetto di «impresa unica» alla quale deve essere riferito il plafond massimo dell'aiuto concedibile
- ✓ **Estensione del regime agevolativo ai professionisti**
- ✓ **Nuovo criterio di riparto delle risorse**, teso a far sì che le risorse disponibili possano essere allocate sulla base del fabbisogno e della capacità, quantomeno potenziale, del beneficiario di utilizzare il bonus fiscale e contributivo richiesto
- ✓ **Estensione del limite previsto per le riserve finanziarie «di scopo»**
- ✓ **Attività informativa dei Comuni**, cui viene attribuito un maggior ruolo e coinvolgimento per quanto attiene informazioni e supporto a imprese e professionisti

IL QUADRO NORMATIVO (SEGUE)

**Circolare del Ministero
dello Sviluppo Economico**



La circolare MiSE 9 aprile 2018, n. 172230 dà avvio all'intervento, fornendo precisazioni e chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni ai limiti, alla durata, alle modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni. Stabilisce, altresì, le modalità di presentazione delle domande ed i termini temporali di apertura e chiusura del bando.

LE RISORSE FINANZIARIE PER LA ZFU SORA

Legge di stabilità 2016, al netto degli oneri per la gestione dell'interventi di cui all'articolo 8, comma 9 del DM 10 aprile 2013

Accordo di programma Ministero/Comuni delle ZFU fuori obiettivo Convergenza per l'erogazione di ulteriori risorse richiamate dalla perenzione (delibera CIPE n. 14 del 2009)

Totale



Euro 2.349.828,34



Euro 2.900.268,00



Euro 5.250.096,34

IL PERIMETRO DELLA ZFU SORA

Il perimetro della ZFU è delimitato dalle sezioni censuarie Istat 2001:

1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 22 23

BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

Possono beneficiare delle agevolazioni le **micro e piccole imprese** nonché i **professionisti** in possesso, alla data di presentazione della istanza di agevolazione, dei seguenti requisiti

<i>REQUISITI</i>	<i>IMPRESE</i>	<i>PROFESSIONISTI</i>
<i>Costituzione</i>	devono essere costituite e regolarmente iscritte al Registro delle imprese	devono essere iscritti agli ordini professionali o avere aderito alle associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero ed aver effettuato la comunicazione di cui all' articolo 35 del D.P.R. n. 633/72
<i>Attività svolta all'interno della ZFU</i>	Devono svolgere la propria attività nell' ufficio o unità locale risultante da certificato camerale, ubicato all'interno del perimetro della ZFU Ove non attive, devono disporre di un ufficio o unità locale ubicato all'interno del perimetro della ZFU e si impegnano, ad avviare l'attività entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della concessione dandone comunicazione al Ministero secondo le modalità disposte dalla circolare, pena la decadenza delle agevolazioni	Devono svolgere la propria attività nella nell'ufficio o unità locale , comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi del sopraindicato articolo 35 del D.P.R. n. 633/72, ubicato all'interno del perimetro della ZFU Ove non attivi, devono disporre di un ufficio o unità locale ubicato all'interno del perimetro della ZFU e si impegnano ad avviare l'attività entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della concessione dandone comunicazione al Ministero secondo le modalità disposte dalla circolare, pena la decadenza delle agevolazioni
<i>Assenza di procedure concorsuali</i>	Devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposti a procedura concorsuale	
<i>Attività economica</i>	Devono operare nei settori di attività economica ammessi al sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti <i>de minimis</i> . Sono, dunque, ammissibili alle agevolazioni tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell'acquacoltura	

LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

- ✓ Esenzioni delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES)
- ✓ Esenzione della imposta regionale sulle attività produttive
- ✓ Esenzione della imposta municipale propria (per i soli immobili siti nella ZFU utilizzati, in base ad un idoneo titolo di disponibilità, dai beneficiari per l'esercizio della propria attività)
- ✓ Esonero del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente

LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (SEGUE)

ESENZIONE IRPEF/IRES

E' esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante dall'attività svolta all'interno della zona franca urbana, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per ciascuno dei periodi di imposta ammessi, fatto salvo quanto previsto nella circolare MiSE in termini di maggiorazioni.

NOTA BENE

Nel caso la attività sia svolta anche al di fuori della zona franca urbana, ai fini della determinazione del reddito esente (che è solo quello prodotto all'interno della zona franca), sussiste **l'obbligo** in capo al soggetto beneficiario di tenere un'apposita **contabilità separata**.

LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (SEGUE)

ESENZIONE IRAP

Per i periodi di imposta ammessi, dall'imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta, nel limite di 300.000,00 euro.

NOTA BENE

Nel caso la attività sia svolta anche al di fuori della zona franca urbana, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ESENZIONE IMU

Per i soli immobili situati nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati dal soggetto beneficiario per l'esercizio dell'attività d'impresa, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per i periodi d'imposta ammessi.

LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (SEGUE)

ESONERO CONTRIBUTI

Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro in relazione ai periodi d'imposta ammessi.

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I soggetti interessati presentano l'istanza, firmata digitalmente e completa di allegati, **in via esclusivamente telematica**, tramite la procedura informatica accessibile dal sito del Ministero (www.mise.gov.it).

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). L'accesso alla procedura è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, e ai professionisti. Il rappresentante legale dell'impresa o il professionista, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell'istanza.

L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l'istanza.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 4 maggio 2018 e sino alle ore 12:00 del 23 maggio 2018.

LE MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti *de minimis*, utilizzando un criterio di riparto teso a far sì che le risorse disponibili possano essere allocate anche sulla base del fabbisogno e della capacità, quantomeno potenziale, del beneficiario di utilizzare l'importo concesso:

- ✓ Il **40%** delle risorse disponibili è ripartito in uguale misura tra tutti i beneficiari
- ✓ Il rimanente **60%** è ripartito sulla base del rapporto tra il reddito indicato nella domanda da ciascun beneficiario e la somma complessiva del reddito indicata da tutti i beneficiari.

Per i **soggetti** richiedenti **costituiti o attivi da meno di 12 mesi** alla data di presentazione della domanda, nonché per i **soggetti** richiedenti che **non hanno ancora avviato l'attività** alla predetta data, impegnandosi ad avviarla entro e non oltre 180 dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, il **reddito è convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari**.

Gli importi spettanti sono resi noti con decreto di concessione del MiSE pubblicato sul sito istituzionale www.mise.gov.it.

LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini che saranno definiti con provvedimento del Direttore generale della medesima Agenzia.

I soggetti beneficiari possono fruire dell'agevolazione **fino al raggiungimento dell'importo dell'aiuto individuale concesso**, così come fissato nel provvedimento ministeriale di concessione.

I CONTROLLI

Ciascuna delle Amministrazioni interessate, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, svolge i **controlli**, sia **documentali** che tramite **ispezioni in loco**, finalizzati alla **verifica della corretta fruizione delle esenzioni**. **Accertamenti negativi** comportano la **revoca delle agevolazioni** concesse.

Ove l'ubicazione dell'ufficio o locale all'interno del perimetro della ZFU è attestata dal Comune in cui la medesima ricade, il **requisito di ubicazione non viene ricompreso** in tali controlli.

I **soggetti beneficiari** sono tenuti a **comunicare tempestivamente** al Ministero dello sviluppo economico, **pena** la **revoca delle agevolazioni** concesse, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, **dei requisiti di accesso all'agevolazione**.



Ministero dello Sviluppo Economico

GRAZIE PER L'ATTENZIONE